

# COMUNE DI CASELLA

## PROVINCIA DI GENOVA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del Registro seduta del 30.01.2006

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'erogazione dei contributi integrativi delle rette di ricovero.

L'anno duemilasei addi trenta del mese di gennaio alle ore 21.00 ,in Sessione straordinaria di prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

BAFFETTI Marco Angelo	PRESIDENTE	P
SORDINI Mara		P
SOBRERO Maria Paola		P
BAGNASCO Daniela		P
CARANCI Filippo Pinuccio		P
GUDERZO Ivan Daniele		P
MAZZARELLO Aldo		P
LORENZI Isidoro		P
MANGRONI Paolo		P
LAZZARI Valeria		P
TORRE Paola		P
BORIS Roberta		P
BANCHERO Gian Paolo		P
TEDESCO Vincenzo		P
ROBERTAZZO Leonardo		P
SETTI Sergio		P
CAMBONI Michele		P

Totale presenti 17

Totale assenti 0

Assume la Presidenza il Sindaco Presidente Dott. Marco A. BAFFETTI ;  
Assiste il Segretario Generale Dott. Carlo SELVINI;

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 4 dell'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Carlo Selvini

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentito l'Assessore competente Sordini Mara e la Coordinatrice del Distretto sociale n. 50, che relazionano sullo schema di regolamento concernente le modalità di contributo comunale agli anziani ricoverati in strutture ed alle responsabilità dei parenti obbligati;

Visti i competenti pareri favorevoli espressi ai sensi della vigente normativa;

Visto il T.U.O.EE.LL./2000 e successive m. ed i.;

Viste le leggi vigenti in merito;

Visto il regolamento di cui all'oggetto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli

### **DELIBERA**

Per tutte le motivazioni di cui in premessa

1. Di approvare il "Regolamento per l'erogazione dei contributi integrativi delle rette di ricovero" così come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Di demandare le ulteriori incombenze derivanti dal presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi di competenza.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott. Carlo Selvini



# COMUNE DI CASELLA

*Provincia di Genova*

## **REGOLAMENTO**

### **PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI DELLE RETTE RICOVERO**

*(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 30 gennaio 2006)*

#### **art 1) Definizione**

Il contributo integrativo della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta è l'intervento di natura economica che il Comune pone a proprio carico a favore di anziani residenti sul territorio del comune ed inseriti nella rete dei servizi socio sanitari.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di provvedere al pagamento integrale della retta dovuta per la prestazione di ricovero ed assistenza di cui fruisce.

#### **art. 2) Finalità**

L'erogazione del contributo integrativo della retta di ricovero ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente, ovvero a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale di cui necessita, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

#### **art 3) Domanda ed istruttoria**

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano, ovvero chi ne cura gli interessi in quanto munito di poteri di rappresentanza, rivolge domanda al Comune corredata dall'attestazione ISEE.

Nella domanda, che deve indicare l'importo della retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del reddito dell'anziano pari al 25% della pensione minima INPS, così come stabilito dall'art.5, comma 2 della l.r. 30/98.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune almeno per il periodo previsto dall'art. 154 del T.U. 18/6/1931 n. 773 e dall'art. 279 del R.D. 6/5/1940 n. 635 e successive modifiche che regolano l'istituto del domicilio di soccorso.

Il competente servizio sociale istruisce la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, devono essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non vengono convocati i parenti in linea collaterale.

#### **art 4) Retta ed obblighi a carico dell'anziano**

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con qualsiasi bene o disponibilità finanziaria di cui disponga, ed in particolare con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento, salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 3 ;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (a mero titolo esemplificativo depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.) facendo salva una franchigia di E 5.000,00;

detta franchigia, al momento del decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, deve essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso fino alla concorrenza degli stessi;

- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio stesso di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- d) i beni mobili.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

#### **art 5) Concorso dei parenti obbligati**

I parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, che l'anziano non è in grado di corrispondere, fatte salve le situazioni di disagio socio-economico ricomprese nella soglia isee prevista dall'art 7 del vigente "Regolamento per l'erogazione di interventi servizi ed emolumenti economici del sistema integrato dei servizi sociali"

#### **art 6) Ammissione a beneficio**

L'integrazione a carico del Comune della retta di ricovero che l'anziano e gli eventuali parenti tenuti agli alimenti non sono in grado di corrispondere in forza di quanto stabilito dai precedenti Artt. 4-5), è stabilita all'esito dell'istruttoria esperita dall'ufficio dei servizi sociali in base ai principi di cui al presente regolamento.

Il Comune, al fine dell'erogazione del contributo, e qualora la situazione reddituale e patrimoniale dell'anziano lo consenta, è tenuto ad assumere tutte le garanzie, personali o reali, per il recupero delle somme erogate a favore del beneficiario del trattamento contributivo; a tal fine può pretendere la costituzione di pegni su beni mobili, ipoteche su immobili e qualsiasi altro genere di adeguata garanzia.

Ai fini dell'ammissione alla prosecuzione del beneficio, l'anziano già beneficiario dell'erogazione in forza della normativa previgente deve, a pena di decadenza dal diritto al ricevimento del contributo, essere in regola con le obbligazioni previste a suo carico dal presente regolamento.

#### **art 7) Norme transitorie e finali**

Tale regolamento sarà immediatamente esecutivo a decorrere dalla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e dei successivi incombenti di legge.

COMUNE DI CASELLA  
**PROVINCIA DI GENOVA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 30.01.2006

Visto, con parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE  
F.to Giovanna Mazzolino

-----

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, con parere favorevole

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI  
Savoca Raffaella

-----

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to Dr. Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr. Carlo selvini

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 7.2.2006

Il Segretario Generale  
F.to Dr. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA'  
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)

Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.

Casella, li 7.2.2006

Visto: IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo  
li, 7.2.2006

Il Segretario Generale  
Dott. Carlo SELVINI